

Parte prima - N. 49

Anno 49

22 ottobre 2018

N. 333

Sommario

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N.15

Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 31

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 7331 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3". A firma dei Consiglieri: Torri, Caliandro7

Oggetto n. 7332 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3". A firma dei Consiglieri: Bertani, Torri, Caliandro8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018, N.15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

Capo I Norme di principio e disposizioni generali

Art. 1 Principi

Art. 2 Obiettivi

Art. 3 Definizioni

Capo II Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi

Art. 4 Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali

Art. 5 Soggetti titolari del diritto di partecipazione

Art. 6 Sessione annuale della partecipazione

Art. 7 Nucleo tecnico della partecipazione

Art. 8 Tecnico di garanzia della partecipazione

Art. 9 Attività della Giunta regionale

Art. 10 Promozione della legge e formazione

Art. 11 Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione

Capo III Modalità, criteri di ammissione ai contributi regionali e certificazione di qualità

Art. 12 Contributi regionali e bando di concessione

Art. 13 Requisiti tecnici

Art. 14 Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi

Art. 15 Oggetto e tempi dei processi partecipativi

Art. 16 Sospensione degli atti tecnici o amministrativi

Art. 17 Certificazione di qualità dei progetti partecipativi

Art. 18 Certificazione di qualità di ulteriori progetti partecipativi

Art. 19 Impegni dell'ente responsabile

Capo IV Disposizioni finanziarie e finali

Art. 20 Norma finanziaria

Art. 21 Clausola valutativa

Art. 22 Norme di prima applicazione e transitorie

Art. 23 Abrogazione della Legge Regionale n. 3 del 2010

CAPO I

NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi

1. In coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, la Regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione si realizza attraverso l'inclusione di tutti i soggetti nella elaborazione delle politiche e delle decisioni pubbliche.

2. La presente legge, ispirandosi ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la più ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, la Regione sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 2

Obiettivi

1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:

a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;

b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;

c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;

d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sotto-rappresentati;

e) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti;

f) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;

g) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;

h) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;

i) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;

j) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

k) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza;

l) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi.

2. La Regione e gli enti locali:

a) operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi;

b) si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sotto-rappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere;

c) devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.

3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici,

in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione;

b) il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. Qualora le delibere si discostino dal documento di proposta partecipata, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 19;

c) per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici;

d) la certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'articolo 17;

e) la validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia è la verifica di congruità e coerenza del processo partecipativo effettuato rispetto al progetto presentato.

CAPO II

INIZIATIVE E ISTANZE DEI CITTADINI, SOGGETTI PROPONENTI E ORGANI

Art. 4

Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali

1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione, l'avvio di un processo partecipativo.

2. Nel caso in cui la Regione o l'ente locale risponda negativamente o non risponda entro trenta giorni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, i proponenti della richiesta partecipativa possono richiedere l'intervento di mediazione del Tecnico di garanzia della partecipazione ai sensi dell'articolo 11.

3. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.

Art. 5

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi di cui alla presente legge:

a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente

residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;

c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.

Art. 6

Sessione annuale della partecipazione

1. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'Assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre.

2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa, al fine dello svolgimento della sessione annuale di partecipazione:

a) una relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, anche discendenti da specifiche leggi di settore, contenente il rendiconto delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando;

b) il programma di iniziative della Giunta regionale finalizzato allo sviluppo di azioni a sostegno della partecipazione;

c) gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al Capo III.

3. Il Tecnico di garanzia, in occasione della sessione annuale di partecipazione, presenta una relazione all'Assemblea sull'attività svolta con particolare riguardo ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'articolo 17 e all'impatto degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili.

4. È istituita la "Giornata della partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.

5. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al Capo III.

Art. 7

Nucleo tecnico della partecipazione

1. È istituito presso l'Assemblea legislativa il nucleo tecnico per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.

2. Il nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:

a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;

b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.

3. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.

4. Al nucleo tecnico compete fornire le indicazioni:

- a) per l'elaborazione delle politiche regionali in materia di partecipazione anche ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 6, comma 2;
- b) per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle premialità di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 8

Tecnico di garanzia della partecipazione

1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di Tecnico di garanzia della partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;
- b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al Capo III;
- c) esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo di cui al Capo III, presentate solo al fine della certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;
- d) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
- e) offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;
- f) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
- g) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- h) realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;
- i) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- j) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al contributo regionale.

Art. 9

Attività della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:

- a) eroga i contributi previsti al Capo III;
- b) sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
- c) coopera con il Tecnico di garanzia della partecipazione per le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e d);
- d) svolge la funzione di osservatorio della partecipazione per garantire il monitoraggio delle esperienze partecipative

e la divulgazione dei processi, anche al fine dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 6;

e) sviluppa azioni e strumenti per l'innovazione e il miglioramento continuo basati sull'ascolto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze interne ed esterne in materia di partecipazione;

f) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j).

Art. 10

Promozione della legge e formazione

1. L'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della presente legge con iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.

2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.

3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si coordinano per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Art. 11

Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione

1. Il Tecnico di garanzia può svolgere un ruolo di mediazione tra soggetti richiedenti e gli enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo e sia stato sottoscritto dalle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più Province, Città Metropolitana di Bologna, Unioni di Comuni o Comuni, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:

- a) un numero di firme pari a 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
- b) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra i 1.001 e 5.000 abitanti;
- c) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
- d) un numero di firme pari a 370 più il 1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;
- e) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti.

2. La conclusione dell'attività di mediazione è resa pubblica dal Tecnico di garanzia mediante l'utilizzo di propri strumenti informativi, anche in via telematica.

CAPO III
MODALITÀ, CRITERI DI AMMISSIONE
AI CONTRIBUTI REGIONALI
E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Art. 12

Contributi regionali e bando di concessione

1. Per il sostegno dei processi partecipativi, la Giunta regionale concede contributi ai soggetti previsti dall'articolo 14.
2. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:
 - a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;
 - b) i criteri per la valutazione delle domande e le relative premialità;
 - c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
 - d) le modalità per la presentazione delle domande.
3. Costituiscono elementi di premialità per la concessione del contributo, oltre a quelli individuati ai sensi del comma 2:
 - a) la realizzazione di processi partecipativi in relazione ad opere, progetti o interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
 - b) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, di cui all'articolo 19 della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili).
4. Costituiscono criteri tecnici di premialità dei progetti, oltre a quelli individuati ai sensi dei commi 2 e 3:
 - a) un accordo preventivo, concluso con i principali attori del territorio con cui vengono individuati e condivisi i ruoli, le attività e le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo;
 - b) specifiche istanze o petizioni avanzate secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente responsabile, prima della presentazione del progetto;
 - c) modalità di monitoraggio delle scelte dell'ente responsabile rispetto ai contenuti del documento di proposta partecipata;
 - d) la realizzazione di processi partecipativi che prevedano la costituzione di un Comitato di Garanzia locale per verificare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, dell'applicazione del metodo e il rispetto del principio d'imparzialità dei conduttori e con funzioni di monitoraggio dell'esito del processo.
5. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal Tecnico di garanzia.

Art. 13

Requisiti tecnici

1. Costituiscono requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto della richiesta di contributi regionali, oltre a quelli individuati dal bando di cui all'articolo 12:
 - a) obiettivi e risultati attesi;
 - b) soggetti coinvolti e da coinvolgere;
 - c) strumenti e metodi che si prevede di adottare;
 - d) piano di comunicazione;
 - e) piano dei costi preventivati.

Art. 14

Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.

Art. 15

Oggetto e tempi dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.
3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Tecnico di garanzia, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi.
4. Il processo partecipativo si intende avviato secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di cui all'articolo 12 e si conclude con l'invio da parte del soggetto beneficiario del documento di proposta partecipata, validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile.

Art. 16

Sospensione degli atti tecnici o amministrativi

1. Al fine della concessione del contributo regionale, i progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.

Art. 17

Certificazione di qualità dei progetti partecipativi

1. La Giunta regionale trasmette al Tecnico di garanzia i progetti presentati ai sensi dell'articolo 12, per la certificazione di qualità.

2. Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

- a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo;
- c) la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;
- d) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
- e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.

Art. 18

Certificazione di qualità di ulteriori progetti partecipativi

1. I soggetti di cui all'articolo 14 possono presentare al Tecnico di garanzia progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo regionale, esclusivamente ai fini della certificazione di qualità di cui al presente capo. In questi casi si applicano gli articoli 13, 15, 16 e 17.

Art. 19

Impegni dell'ente responsabile

1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:

- a) del processo partecipativo realizzato;
- b) del documento di proposta partecipata;
- c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione.

2. Alla mancata validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

3. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:

- a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse

dalle conclusioni del processo partecipativo;

- b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;

- c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 20

Norma finanziaria

1. Per gli esercizi finanziari 2018-2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) nell'ambito della Missione 1, Programma 1 nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 21

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, avvalendosi anche del contributo dell'osservatorio della partecipazione e in raccordo con il nucleo tecnico della partecipazione, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) analisi quantitativa e qualitativa dei processi partecipativi realizzati, evidenziandone la diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi da parte degli enti responsabili;

- b) come i criteri per la valutazione delle domande per l'ammissione a contributo dei progetti e le relative premialità incidono sulla formulazione della graduatoria;

- c) analisi dei processi partecipativi di cui all'articolo 12, comma 3;

d) tipologia e caratteristiche dei processi partecipativi che hanno ricevuto la certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;

e) attività di formazione realizzata per promuovere la cultura della partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;

f) analisi sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti digitali nella realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per favorire la democrazia partecipativa.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 22

Norme di prima applicazione e transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è costituito il nucleo tecnico di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Per l'anno 2018 la Giunta regionale può adottare il bando di cui all'articolo 12, sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa con apposito atto, anche nelle more della costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 7.

3. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 23

Abrogazione della Legge Regionale n. 3 del 2010

1. La Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 ottobre 2018

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri Torri, Taruffi, Prodi, Poli, Caliandro, Iotti, Sabatini, Mori, Zoffoli, Alleva, Serri; oggetto assembleare n. 6619 (X legislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 232 in data 5 giugno 2018;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 20/2018 del 9 ottobre

2018, con preannuncio di richieste di relazioni orali del relatore della Commissione consigliere Yuri Torri e del consigliere di minoranza Andrea Bertani, nominati dalla Commissione rispettivamente in data 3 e 17 luglio 2018;
- scheda tecnico-finanziaria;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 17 ottobre 2018, alle ore 17.33, atto n. 94/2018.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7331 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3". A firma dei Consiglieri: Torri, Caliandro

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

è stata approvata la legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche che ha tra i principi affermati all'articolo 1 l'inclusione e la promozione della partecipazione attiva dei cittadini e delle loro organizzazioni in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

La presente legge è frutto di un ampio confronto che ha coinvolto in percorsi partecipativi attivati sul territorio regionale cittadini e soggetti pubblici e privati consentendo loro di esprimere considerazioni e indicazioni riguardo i risultati della legge regionale 3 del 2010 e sulle prospettive relative agli stessi risultati.

Considerato che

tra gli obiettivi della legge vi è quello di incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione di politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia.

L'art. 22, comma 2 del pdl oggetto 6619 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3" prevede che per l'anno 2018 la Giunta regionale possa approvare il Bando 2018 sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa anche nelle more della costituzione del Nucleo Tecnico di cui all'art. 7.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta

ad approvare il Bando 2018 entro il mese di ottobre 2018, nel rispetto delle norme contenute nella legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche con particolare riguardo al Capo terzo "Modalità, criteri di ammissione ai contributi regionali e certificazione di qualità" così da consentire il tempestivo avvio delle misure previste nel provvedimento.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 17 ottobre 2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7332 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 6619 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3". A firma dei Consiglieri: Bertani, Torri, Caliandro

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge regionale n. 3/2010 in materia di partecipazione aveva l'obiettivo di contribuire a dare concreta rilevanza alla democrazia partecipativa promuovendo l'inclusione di soggetti pubblici e privati nei processi decisionali.

Con l'approvazione della Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale n. 3/2010, si intende rilanciare e dare visibilità e promozione al tema della partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e governo ispirata all'inclusione dei cittadini nei processi decisionali e al principio della co-decisione.

Diversi Comuni, anche nella nostra regione, hanno introdotto nei loro statuti o regolamenti strumenti per potenziare la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche come ad esempio istanze e petizioni, strumenti di democrazia diretta (come Iniziativa Popolare a Voto consiliare, il referendum propositivo ed il quorum zero).

Considerato che

i fondi che la Regione Emilia-Romagna negli anni ha destinato al finanziamento della L.R. 3/2010 sono stati 200 mila

euro annuali a partire dal 2012 fino al 2015 quando si è deciso di aumentare lo stanziamento portandolo a 250 mila euro. Nel 2016 di nuovo è aumentato fino a 312.818 euro e nel 2017 lo stanziamento è stato pari a 320 mila euro.

Nel 2013 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha approvato due bandi "tematici", uno rivolto a processi partecipativi di accompagnamento al percorso di fusione dei Comuni (riproposto anche nel 2014) e l'altro destinato a processi partecipativi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012.

Ricordato che

la presente legge stabilisce all'articolo 6 che la sessione annuale della partecipazione in cui la Giunta propone all'Assemblea Legislativa la relazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, il programma di iniziative finalizzato allo sviluppo di azioni a sostegno della partecipazione e gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali, è "da tenersi entro il mese di ottobre".

Tutto ciò premesso e considerato

si impegna

a calendarizzare la Sessione annuale della partecipazione 2019 entro luglio 2019 al fine di garantire tempestivamente la predisposizione del bando 2020.

Impegna la Giunta regionale

a prevedere nel gennaio del 2019 la pubblicazione di un bando "tematico" relativo all'elaborazione di Regolamenti comunali o di norme statutarie che disciplinano le nuove forme di partecipazione dei cittadini con un finanziamento non inferiore a 190 mila euro, in modo tale da favorire la piena valorizzazione della presente legge.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 17 ottobre 2018